

LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 182, COMMA 7 LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA DI FORTE BELVEDERE PER I MESI DI GIUGNO – OTTOBRE 2024

Premesse

La concessione in oggetto è stata disposta con determinazione a contrarre n. e sarà affidata all'esito di procedura negoziata senza bando con unico operatore, ai sensi degli artt. 182 comma 7 lett. b) e 76 del D. Lgs. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda l'esercizio della attività di somministrazione e di vendita si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia (D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii.; L.R. Toscana n. 28/2005 e ss.mm.ii.; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), nonché il Regolamento per la tutela del centro Unesco approvato dal Comune di Firenze con DG 200 del 31.5.2016 e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Firenze codice NUTS ITI 14 CPV 92520000-2

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici è la dott.ssa Marina Gardini, indirizzo mail: marina.gardini@comune.fi.it indirizzo: Via Garibaldi 7, 50123 FIRENZE.

TANTO PREMESSO LA STAZIONE APPALTANTE

INVITA

Codesto Spettabile operatore economico a trasmettere la propria migliore offerta nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità di seguito dettagliate.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA E COMUNICAZIONI

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nella presente lettera di invito, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

ART 2 DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

La documentazione della procedura è messa a disposizione sul portale <https://start.toscana.it/> e sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>, e comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'art. 175 comma 2 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Capitolato speciale d'appalto con i seguenti allegati:
 - i.-Allegato A – Relazione di sintesi corredata di planimetrie
 - ii. Allegato B– Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023;

2) Lettera di invito

3) Modulistica per offerta costituita da:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico Start;
- DGUE;
- Eventuale procura
- Modulo AD/Dichiarazioni integrative del concorrente
- Modulo "Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo"
- Modulo di dichiarazione in materia di accesso
- Modulo requisiti di capacità tecnica ed economica
- Modulo dichiarazione dei requisiti di idoneità morale e professionale ai sensi del D. Lgs. 59/2010 e L.R. 62/2018;
- Modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- Modulo relazione tecnica

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- Offerta economica generata automaticamente dal sistema informatico di START;
- Modulo OE;
- Modulo PEF – Piano economico e finanziario della caffetteria;

I suddetti documenti (fatti salvi i Moduli generati sul sistema telematico S.T.A.R.T.) sono stati approvati con determinazione n.)

4) Altra documentazione:

- Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 19 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma START "Chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "chiarimenti" posta sulla piattaforma START all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul sito istituzionale all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>. Si invita il concorrente a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e l'operatore economico invitato sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma START e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di procedura verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

ART 3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il contratto prevede lo svolgimento in concessione del servizio caffetteria presso il complesso monumentale del Forte di Belvedere come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

Il valore della concessione fa riferimento al presunto introito per l'erogazione dei servizi concessi ed è stimato in € 159.780,00 per tutta la durata della concessione prevista dalla data di avvio del servizio al 31 ottobre 2024.

Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 70.535,59 calcolati sulla base degli elementi indicati nella Relazione tecnico-illustrativa e calcolati sulla base del costo orario stabilito D.D. 44/2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il CCNL SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO" (CODICE HO5Y). I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato sia per l'appalto sia per le concessioni è quello relativo ai "Settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo" (Codice HO5Y).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 non sono rilevate interferenze tra il personale dell'Appaltatore/Concessionario ed il personale del Committente o di altri soggetti.

ROYALTY

Il concessionario corrisponderà al concedente una royalty sul fatturato netto, derivante dalla vendita di alimenti e bevande e di tutti gli altri introiti connessi con l'attività oggetto della concessione, offerta in sede di gara.

La royalty minima posta a base della procedura e soggetta a rialzo è pari al 13% (al netto iva).

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire economicamente i servizi di cui trattasi, remunerandosi presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo.

Non sono ammesse offerte al ribasso.

Le modalità di pagamento della royalty a favore del concedente sarà effettuato secondo le norme di legge e le disposizioni di cui al capitolato.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione decorre dalla data di avvio del servizio fino al 31 ottobre 2024.

ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente invitato deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti di idoneità professionale e speciali indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica la sussistenza dei requisiti di ordine generale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico invitato può partecipare alla presente gara in forma associata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Altre cause di esclusione

E' escluso l'operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore deve possedere, pena l'esclusione dalla procedura, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, e il mancato rispetto della stessa costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché di risoluzione del contratto.

Clausole sociali

Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a quanto segue:

- a) gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 19 del Capitolato Speciale, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso;
- b) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 19 del Capitolato Speciale, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso;
- c) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Fatturato minimo globale maturato nel triennio precedente (2021, 2022, 2023) per un importo pari almeno a € 300.000, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

5.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ulteriori requisiti - Requisiti morali e professionali (per la somministrazione di alimenti e bevande)

Per la partecipazione alla procedura è altresì indispensabile il possesso:

- dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1-2-3-4-5, del D.Lgs. 59/2010 e all'art. 11 della L.R. 62/2018; e per la somministrazione di alimenti e bevande:

- di almeno uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 59/2010 e all'art. 12 della L.R. 62/2018, che potranno essere posseduti sia dal titolare o dal legale rappresentante sia da persona appositamente preposta all'attività:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'Amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo Registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti. Tale requisito è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro (N.B. il possesso di questo requisito, attualmente non contemplato dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, viene accettato in base a quanto disposto dalla circolare dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012 – punto 2.1.8 – e comunque, sino a contraria determinazione da parte degli uffici legislativi competenti).

Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea e alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'Amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206.

Ai cittadini e alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

Per la somministrazione di alimenti e bevande, in caso di società, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011.

L'operatore economico potrà attestare il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera di invito utilizzando la modulistica allegata o, comunque, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

ART. 6 SUBAPPALTO

L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 7 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria.

È richiesta, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva pari a € 7989, corrispondente al 5% del valore stimato della concessione.

ART. 8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il concorrente effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Se l'operatore economico non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, è escluso dalla procedura per inammissibilità dell'offerta.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore** _____ a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invita pertanto il concorrente ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione dell'offerta per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la procedura in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

9.1. - Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa e relazione tecnica;
- B – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincola il concorrente per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

In caso di contrasto fra gli atti di gara e i modelli generati dalla piattaforma prevalgono i primi.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, nel caso in cui il concorrente occupi oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

ART. 11.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

L'operatore economico invitato utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, compilata online sul sistema START;
- 2) DGUE;
- 3) PROCURA (in caso di eventuale sottoscrizione del procuratore): copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 4) MODULO "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE",
- 5) MODULO "DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO";
- 6) MODULO REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA;
- 7) MODULO DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE E PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 59/2010 E L.R. 62/2018;
- 8) COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>
- 9) MODULO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO
- 10) MODULO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 11) RELAZIONE TECNICA (sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore)

L'operatore economico inserisce all'interno della documentazione amministrativa la documentazione relativa all'offerta tecnica, firmata digitalmente, consistente in una relazione tecnica dei servizi offerti, che dovrà comprendere:

1) Progetto Tecnico:

- la descrizione dettagliata del Progetto organizzativo per i servizi di caffetteria che verrà adottato per attuare quanto previsto dal Capitolato, la specificazione del numero delle persone che verranno impiegate nel servizio, il loro inquadramento e la loro preparazione professionale, gli orari di lavoro, i criteri di avvicendamento e sostituzione del personale per garantire l'erogazione dei servizi richiesti, la conoscenza delle lingue, il curriculum vitae del c.d. Preposto, metodologie e piani per la sicurezza del personale e degli utenti;
- il Controllo di qualità per i servizi, comprendente la descrizione delle tecniche che saranno adottate per il controllo e il monitoraggio della erogazione e dell'espletamento dei servizi svolti nonché le modalità di reportistica per monitorare l'andamento dei servizi previsti dal contratto;
- Progetto di formazione e aggiornamento del personale, in particolare i programmi inerenti lo specifico oggetto della presente procedura, la formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza;
- la divisa del personale impiegato nel servizio;

2) Tipologia della prestazione – modalità di erogazione dei servizi di caffetteria, nel rispetto di quanto previsto dai CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 6 novembre 2023, di cui all'art. 7 commi 3 e 4, indicando:

- tipologia e qualità dei prodotti e degli alimenti offerti, specificando cosa, quanto e come verrà offerto durante la colazione, il pranzo, l'aperitivo, la varietà dei menu proposti specifici anche per bambini, vegetariani e per coloro con intolleranze alimentari, etc., con particolare attenzione ai prodotti della filiera corta, biologici, dell'enogastronomia toscana e fiorentina;
- modalità di fornitura, preparazione, somministrazione e conservazione dei prodotti;
- sistema di offerta agli utenti;
- tipologia e qualità delle dotazioni strumentali per l'espletamento del servizio (coperti, suppellettili e attrezzature varie);

3) Proposte migliorative, dovranno essere ricomprese nell'offerta: descrizione delle iniziative atte a promuovere la convivialità, a incrementare e/o aumentare l'utenza in particolari momenti della giornata/settimana (pomeriggio, sera fine settimana) rivolte a tutte le fasce di età. L'operatore economico dovrà anche presentare una programmazione dettagliata delle attività culturali.

4) Dichiarazione di accettazione integrale e senza riserva alcuna delle condizioni previste dal capitolato.

12) Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele e eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

13) Se nel "Modulo Dichiarazione in materia di accesso", presentato con la documentazione amministrativa, è stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, l'operatore economico, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica una copia dell'offerta tecnica stessa con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.

ART. 11.2 OFFERTA ECONOMICA

In relazione all'offerta economica, l'operatore economico dovrà presentare, a pena di esclusione, quanto segue:

- 1) Offerta economica generata automaticamente dal sistema informatico di START;
- 2) Modulo OE, allegato alla presente lettera di invito;
- 3) Modulo PEF – Piano economico e finanziario della caffetteria;

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del rialzo percentuale (massimo tre cifre decimali) sul valore della royalty posta a base d'asta. Il rialzo percentuale offerto sulla base d'asta verrà aggiunto, in sede di pagamento a cura del concessionario, quale maggiorazione della percentuale di royalty del 13,000% posta a base della procedura.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dall'Amministrazione non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, il concorrente che indichi costi della manodopera diversi da quelli indicati al punto 3 del presente disciplinare dovrà allegare nell'apposito spazio una dichiarazione, contenente le suddette motivazioni.

I costi della manodopera indicati nel Modulo OE devono corrispondere al costo del personale inserito nel Modulo PEF.

ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata qualora la relazione tecnica presentata sia ritenuta congrua dal RUP. e tenendo conto del minor prezzo, ovvero massimo rialzo della royalty proposta dall'operatore economico.

ART. 13 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma START consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa e della relazione tecnica
- dell'offerta economica.

La piattaforma START garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nella relazione tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 14 - APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA RELAZIONE TECNICA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa e alla relazione tecnica (c.d. "busta amministrativa") del concorrente invitato, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio

È fatta salva la possibilità di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il RUP procede all'esame della relazione tecnica secondo quanto indicato nella presente lettera di invito e nel capitolato, al fine di valutarne la coerenza con i suddetti atti di gara.

ART. 15 - APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il RUP procede all'apertura e alla valutazione dell'offerta economica sulla piattaforma.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma medesima.

ART. 16 - VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

È considerata anormalmente bassa l'offerta che presenti uno scostamento in diminuzione della manodopera rispetto a quanto identificato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, e/o individuano un CCNL da applicarsi diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, e/o individuano un importo per i costi aziendali della sicurezza incongruo rispetto alla natura delle prestazioni, senza adeguata motivazione.

L'operatore economico è invitato ad inserire già nella fase di offerta, seppur l'assenza di inserimento non costituisca motivo di esclusione, i giustificativi atti a dimostrare le motivazioni dello scostamento di cui al comma precedente, relativamente al costo della manodopera, all'equivalenza contrattuale del CCNL applicato, e alla congruenza dei costi aziendali.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulti, nel complesso, inaffidabile.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli art. 53 e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). L'eventuale sopravvenienza di esiti interdittivi in conseguenze delle suddette verifiche successivamente alla stipula del contratto dà luogo alla risoluzione del contratto medesimo.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Prima della stipula del contratto, l'affidatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 21 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando una richiesta scritta alla pec: direttore.cultura@pec.comune.fi.it

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs.

ART. 23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dott. Otello Cini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: rdpprivacy@comune.fi.it; cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Firenze implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della concessione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.